

COPIA WEB
Deliberazione **N. 42**
In data **07.07.2015**
Prot. N. **10439**

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE RELATIVA A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

L'anno **duemilaquindici** addì **SETTE** del mese di **LUGLIO** presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 2/07/2015, prot. n°9764 e succ. integrazione prot. n. 9891 del 06/07/2015**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Davide	*	
3. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
4. GANASSIN Paola	*	
5. GOBBO Loris	*	
6. GUARISE Adriano	*	
7. MARCHIORI Franco		*
8. MARCON Ezio	*	
9. MARINELLO Ugo	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. TREVISAN Gilberto		*

Presenti N. 9 Assenti N. 2

E' presente in aula in qualità di **Assessore Esterno** il Sig. **ZONTA MARCO**

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE RELATIVA A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice Contratti) indica la "Centrale Unica di Committenza" quale soggetto pubblico a cui viene delegata il ruolo di stazione appaltante per altri soggetti pubblici;
- l'obbligo di ricorrere alla "stazione unica appaltante" è stata introdotto dal D.L. n. 201/2011 (legge 214/2011) inizialmente per i Comuni fino a 5.000 abitanti, esteso poi a tutti gli altri Comuni non capoluogo di Provincia (D.L. n. 66/2014);
- l'obbligo di ricorrere alla "S.U.A." è stato periodicamente differito fino all'ultimo rinvio al 1° settembre 2015 disposto con il D.L. n. 90/2014;
- l'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 prevede che la Provincia possa esercitare le funzioni di stazione unica appaltante;
- l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di tale possibilità e propone al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato schema di convenzione;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di convenzione con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi, che allegata al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** il Segretario Comunale a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di Rossano Veneto.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott. Giuseppe ZANON

- **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
f.to Dott. Giuseppe ZANON

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA STAZIONE UNICA
APPALTANTE PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI****PREMESSI**

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale "Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza";
- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, ed in particolare il comma 3 bis che prevede l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture consorziandosi o ricorrendo ad un soggetto aggregatore od alle province;
- l'art. 1 comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";
- vista la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante.

TRA

La Provincia di Vicenza in persona del Dott. Angelo Macchia nato a S. Arsenio (SA) in data 22/02/1956 in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1 .

E

Comune di /Ente aderente.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente convenzione è istituita una Stazione Unica Appaltante di seguito denominata S.U.A. per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture per la Provincia di Vicenza, i Comuni e gli altri Enti sottoscrittori rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza.
2. La stazione unica appaltante provinciale è una struttura promossa dalla Provincia di Vicenza d'intesa con la Prefettura di Vicenza allo scopo di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
3. Gli Enti aderenti alla S.U.A. daranno attuazione fattiva alle varie forme di monitoraggio, coordinamento e collaborazione con la Prefettura di Vicenza, come previsto dal D.P.C.M. 30/06/2011.
4. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Vicenza, Ufficio Unico di Committenza, Contrà Gazzolle 1, Vicenza.

Art. 2
(Ambito di operatività)

1. La S.U.A. opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. Ricevuto l'incarico, la S.U.A. si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione.

Art. 3
(Oneri economici a carico dei Comuni)

1. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Le eventuali spese di gara relative alle pubblicazioni e ai contributi previsti per l'A.V.C.P. nonché le spese relative agli oneri inerenti ai contenziosi saranno ripartite in proporzione al valore delle acquisizioni attribuite ad ogni singolo Comune/Ente partecipante. Copia del versamento effettuato alla Provincia dovrà essere trasmesso all'Ufficio di riferimento della S.U.A.
3. I Comuni aderenti dovranno pagare un canone annuo pari a € 0,35 per ciascun abitante, sulla base dell'ultimo censimento approvato.

Art. 4
Adesione alla convenzione

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta di per sé l'obbligo, per l'Ente

aderente, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 5

Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Provincia di Vicenza.

La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art. 6;
- b) procedura attivata su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore così come previsto dall'art. 8.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune/Ente aderente dovrà fornire alla S.U.A., attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. Qualora il Comune non provveda a tale adempimento, o consegna tardivamente l'elenco dei fabbisogni, la S.U.A. darà seguito alla tardiva richiesta del Comune/Ente aderente, se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio, una volta esaurite le gare comunicate entro il suddetto termine da parte dei Comuni/enti aderenti.

3. La S.U.A. darà corso alle richieste provenienti dal Comune/Ente aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto, sentito il Comune richiedente. La S.U.A. comunicherà al Comune/Ente aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

Art. 6

Procedura su iniziativa provinciale

1. La S.U.A. comunicherà al Comune/Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ciascun Comune/Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.

In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune/Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.

3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune/Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.

4. Negli atti di gara la Provincia in qualità di S.U.A. dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune/Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.

6. Resta di competenza del Comune/Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.

7. Resta altresì a carico del Comune/Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;

8. Il Comune/Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 7

Commissioni di gara

1. La Commissione di gara nelle procedure su iniziativa Provinciale sarà composta interamente da dipendenti dell'Ente Provincia di Vicenza nello specifico:

- da un dirigente in qualità di Presidente;
- da due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e da almeno due esperti tecnici, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8

Procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore

1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:

a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 2;

- b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
- c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti.
- e) informa il Comune/Ente aderente dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto.

2. Il Comune /Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:

- a) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione;
- b) l'individuazione del R.U.P. Ai sensi della normativa vigente;
- c) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;
- e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
- f) l'acquisizione del Cig e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ;
- g) l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto per la parte di propria competenza, nonché le successive fasi di esecuzione.

Art. 9 Commissioni di gara

1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore sarà composta nello specifico:

– da un dirigente/responsabile del settore cui si riferisce l'oggetto della gara, in qualità di Presidente, scelto di volta in volta all'interno dei Comuni/Enti aderenti, oppure un

Dirigente della Provincia delegato dal Comune stesso;

– da due testimoni dipendenti della Provincia nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

– da due componenti, sempre dipendenti della Provincia e ove necessario da almeno un esperto tecnico, in qualità di consulente, che potrà essere scelto di volta in volta anche all'interno dei Comuni/Enti aderenti o esternamente nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- da un dipendente provinciale in qualità di segretario verbalizzante.

2. Il Presidente sarà assistito da un avvocato dipendente dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 10 Acquisti Mepa/Consip

1. In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico Consip, il Comune procederà autonomamente. La S.U.A. si impegna a fornire consulenza ed assistenza ove richiesto.

Art. 11 Durata convenzione

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dal 01 Settembre 2015.

2. Per tutto il periodo della sua vigenza è aperta l'adesione di Comuni rientranti territorialmente nella Provincia di Vicenza.

3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi, senza alcun rimborso del canone. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.

4. In ogni caso l'adesione alla convenzione costituisce impegno al pagamento del canone per l'intera durata della convenzione.

Art. 12 Contenzioso

1. Per le procedure su iniziativa del Comune/Ente aderente sono di competenza di quest'ultimo la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, salvo l'impugnazione di un atto emesso dalla S.U.A. durante la procedura di gara.

2. La Provincia si impegna, in caso di contestazione dei concorrenti, senza ulteriori oneri e fatiche, assistenza legale in sede contenziosa, secondo l'art. 105, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163 del 2001.

3. L'Avvocatura Unica procederà, su richiesta e sulla base della convenzione di cui alla D.C.P. n. 39 del 20/03/2008, appositamente sottoscritta, anche alla difesa giudiziale.

Art. 13

Istituzione di un mercato elettronico

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

Art. 14

Affidamenti al di sotto di euro 40.000

1. I singoli Comuni convenzionati, aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro e non acquisibili attraverso procedure telematiche, operano attraverso la S.U.A.

2. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di cui al precedente comma, le procedure di gara e la conseguente adozione di atti sono svolte a cura del Responsabile del procedimento del Comune aderente, individuato come operante presso la Stazione Unica Appaltante di cui il Comune fa parte.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 163/2006 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

La Provincia di Vicenza

Il Comune/Ente aderente

Il Sindaco illustra la suestesa proposta di deliberazione.

ASS. MARINELLO: presenta il seguente emendamento: "All'art. 11, comma 4, del testo dello schema di convenzione invece di prevedere l'impegno al pagamento del canone per l'intera durata della convenzione (tre anni), propongo che il pagamento sia dovuto solo per il tempo di partecipazione alla convenzione".

SEGRETARIO COMUNALE: prendo atto dell'emendamento presentato dall'Assessore però faccio presente al consiglio che si tratta di un cambiamento unilaterale che dovrà essere sottoposto all'assenso della Provincia. Nel caso che la Provincia non accettasse quanto proposto si dovrà ritornare in consiglio.

MARCON: volevo far presente all'ass. Marinello che queste proposte andavano fatte prima del consiglio comunale: mi sembra che ci siano due amministrazioni in una.

MARINELLO: si sbaglia consigliere Marcon, la mia è stata sola una svista

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento proposto dall'Ass. Marinello, **che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 9**, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. 771 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **16/07/2015** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **16/07/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====